



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 31 DEL 26/05/2020

COMUNE DI PADOVA

Settore Suap ed Attività Economiche

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Codiv-19. Definizione condizioni minime per svolgimento dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso e analoga forma di vendita su area pubblica

IL SINDACO

Visti

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da CODIV- 19”;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19”;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020

Rilevato che il decreto legge 16.5.2020, n. 33, consente, al comma 14 dell'art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali “*nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali*”;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 37 del 3 aprile 2020, n. 40 del 13 aprile 2020, n.42 del 24 aprile 2020, n. 44 del 3 Maggio 2020, n.46 del 4 Maggio 2020 e n. n.48 del 17 Maggio 2020;

Vista l'Ordinanza n.50 del 23 Maggio 2020 del Presidente della Giunta regionale del Veneto in base alla quale, dal 25 maggio 2020, le attività già ammesse in base all'ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020, sono soggette alle linee guida approvate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, di cui all'allegato 1 della stessa ordinanza, che sostituisce integralmente le previsioni dell'ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020

Verificato che nelle linee di indirizzo per lo svolgimento delle Attività Economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni il 22 maggio 2020, in sostituzione di quelle approvate in data 16 maggio, e riprodotte nell'allegato 1) dell'ordinanza regionale n.50 del 23 Maggio 2020 sono state riformulate le misure di prevenzione e contenimento in corrispondenza delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono assicurare

- *la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;*
- *il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del **distanziamento interpersonale**;*
- *ampia disponibilità e accessibilità a **sistemi per la disinfezione delle mani**. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;*
- *utilizzo di **mascherine** sia da parte degli operatori che da parte dei clienti,*
- *informazione per garantire il **distanziamento dei clienti in attesa di entrata**: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.*
- *maggiore distanziamento dei **posteggi** ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;*
- *individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.*

Rilevato che nelle stesse linee guida sono state individuate le misure a carico del titolare di posteggio quali:

- *pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;*
- *è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani*
- *messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco;*

- *rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.*
- *Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;*
- *Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.*
- *in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.*

Ritenuto pertanto necessario e urgente adeguare la possibilità di effettuare l'attività di commercio in area pubblica, nella forma del mercato all'aperto o di analoga forma di vendita su area pubblica, purché siano osservate le misure succitate nonchè le disposizioni di seguito meglio specificate

Sentite le Associazioni di Categoria del commercio maggiormente rappresentative

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

1. La revoca dell'ordinanza sindacale n.28 del 18 maggio 2020
2. Che l'effettuazione dei mercati cittadini, autorizzati ai sensi del vigente Piano comunale del commercio in area pubblica, avvenga secondo le seguenti disposizioni:
 - posizionamento adeguata segnaletica con le indicazioni riferite ai comportamenti da adottare per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del coronavirus
 - perimetrazione di porzioni di aree esclusivamente al fine di delimitare le zone mercatali dalle occupazioni dei plateativi, ove ritenuto necessario
 - sorveglianza da parte di personale addetto e identificabile al fine di sensibilizzare gli utenti sul divieto di assembramento e /o segnalare eventuali criticità agli organi di controllo
3. La sospensione nei mercati ordinari e posteggi isolati della vendita di abbigliamento e calzature usati. Tale sospensione non si applica al mercato dell'antiquariato e dell'usato in quanto a merceologia esclusiva.
4. che ciascun operatore economico organizzi l'esposizione della merce in modo ordinato (evitando ammassamenti di merce) al fine di evitare l'avvicinamento interpersonale al sotto delle distanze di sicurezza
5. che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto 3) e 4) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €400 a € 3.000, come previsto dall'art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19.

DISPONE altresì

- che la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, siano osservate anche nei mercati riservati agli imprenditori agricoli, inseriti nella vigente pianificazione, a cura delle Associazioni di categoria che ne hanno la gestione in base di apposito disciplinare

- che gli esercenti l'attività di commercio su posteggi isolati, inseriti nel vigente piano del commercio su area pubblica, compresi gli esercenti la vendita di libri al di fuori dei mercati nonché coloro che svolgono l'attività di commercio su area pubblica, in forma itinerante, sempre nel rispetto della normativa di settore, provvedano autonomamente ad organizzare il proprio spazio, eventualmente anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti

La presente ordinanza ha validità fino al 14/06/2020

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

INDIVIDUA

ai sensi della L. 241/1990 quale responsabile del procedimento il Funzionario A.S. "Responsabile del Servizio Attività Economiche e Gestione Eventi sul territorio", del Settore Suap e Attività Economiche" (tel. 049/8205864 – mail: commercio@comune.padova.it);

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva:

- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Padova;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet comunale oltre ad altri canali di comunicazione istituzionali.

IL SINDACO
Sergio Giordani